



COMUNE DI ROVIGO

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 75 DEL 05/11/2024

SETTORE BILANCIO E GESTIONE RISORSE FINANZIARIE, TRIBUTI, ORGANISMI VARIAMENTE PARTECIPATI E VIGILATI

SEZIONE TRIBUTI

PRESENTATA DA: BREGOLIN GIULIANA

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (IMU) DA APPLICARE PER L'ANNO 2025**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Beccati Genny

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU;

Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Preso atto che i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta e conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019 conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della Legge n. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o fattispecie assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Visti, in particolare, i commi da 748 a 760 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta;

Rilevato che il comma 741, lettera c punto 6, ha ripristinato la potestà regolamentare, consentendo la possibilità di assimilare ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che



COMUNE DI ROVIGO

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata ed in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare, come previsto dall'art. 8 comma 1, lettera F) del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'IMU;

Rilevato che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari, come previsto dall'art. 21 comma 2 del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'IMU;

Dato atto che l'art. 1, comma 756 della Legge 160/2019, così come modificato dall'art. 1, comma 837 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 dispone che *“A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo.”*;

Richiamato l'art. 1, comma 757 della Legge 160/2019, il quale dispone che *“In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.”*;

Richiamato l'art. 1, comma 764 della Legge 160/2019, il quale dispone che *“In caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto.”*;

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, modificato dall'art. 1, comma 837 della Legge 197/2022, il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede che *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755.”*;

Richiamata la Risoluzione n. 7/DF del MEF del 21 Settembre 2021 ad oggetto *“Decreto 20 luglio 2021 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno recante “Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021.”;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 Luglio 2023, con il quale vengono individuate le fattispecie in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote IMU;

Preso atto in sede di conversione del D.L 132/2023, la Legge 27 novembre 2023, n. 170 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in*



COMUNE DI ROVIGO

materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali.” ha introdotto l’articolo 6 ter (Proroga del termine di decorrenza dell’obbligo di utilizzare il prospetto delle aliquote dell’IMU e proroga in materia di spending review degli enti locali) secondo il quale *“1. In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell’elaborazione del prospetto di cui all’articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell’esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU tramite l’elaborazione del prospetto, utilizzando l’applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell’economia e delle finanze, decorre dall’anno d’imposta 2025.”*;

Dato atto che il Decreto del Mef del 06/09/2024 decreta quanto segue:

- **Articolo 1** “Oggetto del decreto” *“1. Con il presente decreto è approvato l’Allegato A, che costituisce parte integrante dello stesso e che sostituisce l’Allegato A del Decreto 7 luglio 2023, con cui sono state individuate le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui all’articolo 1, commi da 748 a 755, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.*

2. L’Allegato A del presente decreto modifica e integra le condizioni in base alle quali i comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all’interno di ciascuna delle fattispecie già previste dal decreto 7 luglio 2023.”;

- **Articolo 2** “Decorrenza dell’obbligo di utilizzare il Prospetto”

“1. Ai sensi dell’articolo 6-ter, comma 1, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU tramite l’elaborazione del Prospetto, utilizzando l’applicazione informatica di cui all’articolo 3, comma 1, decorre dall’anno di imposta 2025. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.”;

Richiamato il comunicato del 27 Settembre 2024 del MEF ad oggetto “Apertura ai comuni dell’applicazione informatica per l’approvazione del Prospetto delle aliquote dell’IMU a decorrere dall’anno d’imposta 2025. Pubblicazione del decreto 6 settembre 2024 del Vice Ministro dell’economia e delle finanze e delle linee guida aggiornate.”;

Tenuto conto che in base all’art. 3 comma 2 del D.M. 7 Luglio 2023, i comuni possono diversificare le aliquote dell’IMU rispetto a quelle di cui all’art. 1, comma da 748 a 755, della Legge n. 160/2019, solo utilizzando l’applicazione informatica di cui al comma 1 del D.M. ed esclusivamente con riferimento alle fattispecie dell’art. 2 del medesimo D.M.;

Dato atto che il Decreto del Mef del 7 Luglio 2023 prevede che l’applicazione informatica deve essere utilizzata anche dai comuni che non intendono differenziare le aliquote ulteriormente rispetto alle previsioni di legge e che nel caso di mancata coincidenza tra quanto riportato nella delibera ed il prospetto inserito nel portale del federalismo fiscale, prevale quanto stabilito nel prospetto;

Dato atto che non è possibile differenziare le aliquote all’interno della tipologia abitazioni principali in categoria A/1, A/8 e A/9 e di quella relativa ai fabbricati rurali strumentali;

Dato atto che l’allegato A al decreto evidenzia una vasta gamma di aliquote che possono essere adottate dall’ente, articolando ulteriormente le stesse all’interno delle varie categorie di legge (fabbricati categoria D, terreni agricoli, aree fabbricabili, altri fabbricati diversi dall’abitazione principale e dai fabbricati di categoria D);

Dato atto che il decreto citato precisa che nel caso in cui il Comune eserciti la facoltà di diversificare le aliquote deve farlo nel rispetto dei criteri di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione;

Considerato che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1 del D.Lgs del 15 Dicembre 1997, n. 446, che recita: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

Visto il “Regolamento per l’applicazione della “nuova IMU”, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 30/07/2020 e s.m.i.;



COMUNE DI ROVIGO

Viste le delibere di Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote Imu degli anni precedenti, si è ritenuto opportuno, in funzione di quanto disposto dal Decreto del MEF del 7 Luglio 2023, di approvare per l'anno 2025 le seguenti agevolazioni di aliquota:

- al 0,96 % dell'abitazione data in locazione con contratti stipulati ai sensi dell'art. 2 comma 3 della Legge n. 431/1998 e s.m.i. purché l'affittuario la utilizzi come abitazione principale;
- al 0,96 % dell'abitazione data in locazione con contratti stipulati di natura transitoria ai sensi dell'art. 5 comma 1 della Legge n. 431/1998 e s.m.i.;
- al 0,00 % dell'abitazione locata con contratti stipulati ai sensi dell'art. 5 comma 2 della Legge 431/1998 e s.m.i. inerente gli immobili in locazione con contratti a studenti;

Premesso che fra le agevolazioni previste nella Delibera n. 101 di adozione delle aliquote Imu anno 2024, approvata dal Consiglio Comunale in data 28/12/2023, rientrava *“l'azzeramento dell'aliquota limitatamente agli immobili ad uso commerciale classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe), sfitti da almeno 6 mesi e riaffittati nel corso dell'anno 2024 ad uso di esercizio di vicinato (con superficie di vendita non superiore a mq. 250), a condizione permanga il contratto di locazione in essere per almeno un anno e che vi sia l'impegno nel contratto stesso di trasferire una parte del beneficio fiscale dato dal presente azzeramento per il 40% al locatario tramite la riduzione del canone di locazione rispetto al canone stabilito dalle parti, approvando l'allegato modello di richiesta che i soggetti interessati dovranno presentare all'ufficio tributi per poter usufruire del beneficio”*;

Dato atto che tale agevolazione non è contemplata all'interno delle casistiche disciplinate dall'allegato A, del Decreto del MEF succitato;

Che l'amministrazione ritiene opportuno procedere comunque alla definizione di una agevolazione tariffaria il più possibile comparabile con quella applicata nell'anno 2024 per la quale si dispone l'adozione della seguente personalizzazione:

- l' azzeramento (0,00%) dell'aliquota per gli immobili classificati in categoria C1 (Negozi e botteghe), con superficie non superiore a 250 mq, locati a imprese che hanno ampliato la propria attività economica/ aumentato l'occupazione (come definito nel regolamento).

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Tutto quanto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la suesposta relazione;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

VISTA la Legge n. 160 del 27/12/2019 (legge di stabilità 2020);

VISTO Decreto Legge n. 34 del 30/4/2019, convertito nella Legge n. 58 del 28/06/2019;

VISTO il vigente “Regolamento generale delle entrate tributarie ed extratributarie” approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 27/04/2020 e s.m.i.;

VISTO l'art. 172, comma 1 lettera c), del D.Lgs 267/2000, secondo il quale al bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed il servizi locali;

VISTI gli articoli 151 e 174 del D.Lgs 267/2000 secondo i quali gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario ed i suoi allegati entro la data del 31 dicembre di ogni anno;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 48 del 04/03/2021, esecutiva, con la quale è stato approvato l'assetto della macrostruttura dell'ente, come già previsto nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 29/07/2019;

PREMESSO che con Decreto Sindacale n. 44 del 11/11/2022 è stato conferito alla D.ssa Cittadin Nicoletta l'incarico Dirigenziale dei settori Bilancio e gestione risorse finanziarie, Tributi, Organismi variamente partecipati e vigilati, a valere per 3 anni dalla data del 15/11/2022;

PREMESSO che con Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022 è stato disposto l'ordine di sostituzione dei Dirigenti in caso di assenza o impedimento, ai sensi dell'art. 5 bis, commi 1 e 2, del Regolamento delle funzioni Dirigenziali;



COMUNE DI ROVIGO

Rilevato che, che, nel caso di specie, il Responsabile del Procedimento è la Dr.ssa Genny Beccati della Sezione Tributi, designata dalla Dirigente dell'Ufficio Tributi con Decreto Dirigenziale n. 9 dell'08/02/2019 e che con Decreto Dirigenziale n. 214 del 29/12/2023, le è stato conferito l'incarico di elevata qualificazione di tipo organizzativo (EQO) per la Sezione Tributi, con contestuale delega delle funzioni Dirigenziali relative alle determinazioni di impegno di spesa e delle liquidazioni, con decorrenza dal 01/01/2024 al 14/11/2025;

ACQUISITO il parere dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239, comma1, lettera b), del D.Lgs 267/2000;

DATO ATTO che la 1ª Commissione Consiliare ha espresso il parere di competenza;

PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000:

a) in ordine alla regolarità tecnica da parte del Dirigente responsabile del servizio: FAVOREVOLE;

b) in ordine alla regolarità contabile da parte del Dirigente responsabile del servizio finanziario: FAVOREVOLE;

Viene quindi messa ai voti in forma palese la proposta di deliberazione con il seguente esito:

Scrutatori n. Presenti n. voti favorevoli n., voti contrari n. astenuti n.

per quanto sopra,

DELIBERA

1. Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come integralmente trascritta e approvata;
2. di approvare per l'anno 2025, le aliquote per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come dal "Prospetto aliquote Imu" allegato alla presente che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, redatto secondo quanto previsto dal Decreto del MEF del 7 Luglio 2023 e dal Decreto del MEF 06 Settembre 2024;
3. che per usufruire delle agevolazioni di aliquota approvate con la presente delibera il contribuente è tenuto a trasmettere al Comune, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione Imu, dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, utilizzando preferibilmente il modello, disponibile online sul sito internet del Comune;
4. di dare atto che la presente deliberazione ha effetto dal 1° gennaio 2025;
5. di disporre che la presente deliberazione, venga inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;
6. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - sottosezione provvedimenti organi di indirizzo politico" del sito web dell'Ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio *online*;
7. di dichiarare la presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, **immediatamente eseguibile**, stante l'urgenza di applicazione delle agevolazioni ed aliquote approvate, con voti favorevoli n., voti contrari n., astenuti n.su n. Consiglieri presenti in aula.



COMUNE DI ROVIGO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, si esprime parere favorevole per quanto di competenza in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta.

Annotazioni:

Rovigo, 05/11/2024

IL DIRIGENTE
Nicoletta Cittadin

Documento sottoscritto con firma digitale